Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 giugno 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DELL'11 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 11ª estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974; 10ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 10ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, effettuate nell'anno 1984.

(2729-2730-2731)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli), al quale la legge assegna quaranta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo infatti scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 39 del 29 febbraio 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 12 marzo 1984 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 69 del 12 aprile 1984, nominava un commissario *ad acta*, che, in data 20 aprile 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Giordano.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acerra (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(3041)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 aprile 1984.

Impiego del vaccino antipoliomielitico inattivato tipo Salk.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982, art. 1, che introduce l'impiego del vaccino inattivato parenterale tipo Salk per la immunizzazione contro la poliomielite di soggetti con riscontrato stato di controindicazione duratura all'uso del vaccino attenuato orale tipo Sabin;

Ritenuto di dover garantire che le campagne vaccinali vengano condotte con la puntuale immunizzazione dei soggetti suscettibili mediante l'impiego selettivo dei vaccini disponibili;

Sentito al riguardo il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria dei bambini continua ad essere effettuata con vaccino attenuato orale tipo Sabin secondo il calendario e i protocolli stabiliti con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Art. 2.

L'impiego del vaccino antipoliomielitico inattivato parenterale tipo Salk è indicato per i soggetti in cui siano riscontrate le seguenti condizioni che rappresentano controindicazioni di tipo duraturo all'assunzione del vaccino attenuato orale tipo Sabin:

A) agammaglobulinemia, ipoagammaglobulinemia, immunodeficienza combinata umorale e cellulo-mediata;

B) leucemie, linfomi, neoplasie;

C) trattamento prolungato con immunosoppressori, corticosteroidi, farmaci alchilanti, antimetabolizzanti, antimitotici, radiazioni;

D) patologie del sistema nervoso centrale croniche convulsivanti.

Detto vaccino può essere utilizzato anche:

E) per iniziare la vaccinazione di soggetti nei cui confronti manifestazioni diarroiche ricorrenti o croniche facciano prevedere un rinvio prolungata (oltre sei mesi) della immunizzazione con vaccino attenuato orale tipo Sabin;

F) per bambini sani conviventi con persone affette da immunodeficienza.

Il vaccino antipoliomielitico inattivato parenterale tipo Salk è inoltre indicato per l'immunizzazione di:

G) persone adulte non immunizzate che debbono recarsi per soggiorni prolungati in paesi ad alta endemia poliomielitica;

H) operatori non immunizzati di laboratorio di ricerca, di produzione e di controllo di vaccini antipoliomielitici.

Nei confronti delle categorie di cui alle lettere *G*) e *H*) la vaccinazione viene effettuata a carattere volontario.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

(3068)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153, delle modalità per il calcolo degli interessi, da parte delle aziende di credito tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 3 del predetto decreto-legge, che ha modificato ed integrato il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, riducendo dal sei al quattro per cento dell'ammontare delle entrate di competenza la percentuale delle disponibilità che gli enti e gli organismi pubblici, elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse al citato decreto-legge, possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi del sopra citato art. 3 gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri, sono tenuti a calcolare sulle disponibilità eccedenti il limite del quattro per cento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato altresì che, in relazione alle modifiche apportate dalle norme sopra indicate si rende opportuno procedere, ai sensi dell'ottavo comma del sopra citato art. 40, a modifiche ed integrazioni della normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981 e n. 216 del 7 agosto 1981;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti ed organismi pubblici elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse al decreto-legge 24 maggio 1984, n. 153, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti ed organismi medesimi.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del quattro per cento sono quelle finali, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione crediti.

Nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il predetto limite del quattro per cento, devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione e quelle relative a mandati in corso non ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro.

I titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del quattro per cento.

Sono parimenti escluse dal calcolo delle disponibilità, che concorrono a formare il limite del quattro per cento, le somme provenienti da mutui concessi dalle sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso le sezioni stesse in attesa di erogazione.

Per gli enti ed organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio, si fa riferimento alle entrate finali, come specificato al secondo comma, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio.

I legali rappresentanti degli enti ed organismi pubblici comunicano ai rispettivi tesorieri o cassieri l'importo che costituisce il limite del quattro per cento.

Detto limite non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i legali rappresentanti di tali enti ed organismi devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del quattro per cento.

Sono esclusi dalla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nelle tabelle *A* e *B* del citato decreto-legge n. 153/1984 (es. istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali A.C.I., ecc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire.

Art. 2.

Gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 sono tenuti ad aprire conti presso la tesoreria statale — ove non siano già in essere — inviando apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Tali conti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, richiamati nelle premesse, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Ciascun ente ed organismo pubblico è tenuto a versare in apposita contabilità speciale infruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, recante la dizione « mutui », le somme relative a mutui ottenuti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I prelevamenti dalle suddette contabilità speciali possono avvenire, in qualsiasi momento senza vincolo di preavviso, su esibizione del benestare emesso dall'istituto mutuante in base a presentazione degli stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o, in mancanza, dal direttore dei lavori, o secondo altre modalità previste dalla convenzione di mutuo.

Ove i mutui siano stati erogati in unica soluzione, gli ordinativi di prelevamento sono corredati da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo pubblico attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento e che il mutuo stesso è stato erogato in unica soluzione.

Art. 4.

In applicazione delle norme contenute nel decreto-legge n. 153/1984, citato nelle premesse, gli istituti e le aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, che detengono a qualunque titolo disponibilità degli enti ad organismi pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono provvedere all'immediato versamento in unica soluzione delle disponibilità eccedenti la percentuale del quattro per cento nei conti di tesoreria intestati agli enti ed organismi medesimi.

Art. 5.

Gli enti ed organismi di cui all'art. 1 possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso le tesorerie dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento, due volte al mese.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati delle prescritte dichiarazioni degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, attestanti l'ammontare delle disponibilità a qualsiasi titolo detenute dagli enti e dagli organismi presso di esse o presso altri istituti od aziende di credito non tesorieri o cassieri.

Nel caso di esaurimento di tutte le disponibilità comunque detenute, gli enti ed organismi possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione del tesoriere o del cassiere attestante l'esaurimento dei fondi detenuti dall'ente od organismo sia presso di esso sia presso altri istituti o aziende di credito.

Art. 6.

Nel caso in cui le disponibilità degli enti ed organismi pubblici presso gli istituti ed aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, superino il limite del quattro per cento, gli istituti e le aziende medesimi sono tenuti ad effettuare il versamento delle eccedenze nei conti presso le tesorerie dello Stato entro il successivo terzo giorno lavorativo, sempre che nelle more non si sia verificato il rientro nel suindicato limite del quattro per cento.

Sull'ammontare delle disponibilità che eccedono il limite del quattro per cento che può essere complessivamente detenuto in deposito, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri, sono tenuti a calcolare un interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto, aumentato di quattro punti, ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato.

Gli interessi da liquidare sono calcolati sul numero dei giorni nei quali si sia riscontrata tale eccedenza, con esclusione dei tre giorni di tolleranza di cui al primo comma.

Il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi agli interessi liquidati ai sensi dei commi precedenti è effettuato da parte degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 2368.

Detto versamento può essere altresì eseguito mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia, con l'indicazione della seguente causale nel retro del bollettino di versamento: interessi ex art. 3 decreto-legge n. 153/84 capo X - capitolo 2368.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 77

(3069)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 marzo 1984, n. **216**.

Fusione per incorporazione del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, viene approvata la fusione per incorporazione del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova. La data di decorrenza della fusione nonché la modifica dell'art. 57, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1984
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 172

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1384/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1385/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1984/85).

Regolamento (CEE) n. 1386/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1387/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1388/84 della commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1389/84 della commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamneto (CEE) n. 1390/84 della commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 689/84.

Regolamento (CEE) n. 1391/84 della commisisone, del 17 maggio 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 1392/84 della commissione, del 17 maggio 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1393/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1394/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1395/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1396/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1397/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1398/84 della commissione, del 18 maggio 1984, relativo alla sospensione della pesca di gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Pubblicati nel n. L 133 *del* 19 *maggio* 1984.

(128/C)

Regolamento (CEE) n. 1399/84 della commissione, del 18 maggio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1400/84 della commissione, del 18 maggio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1401/84 della commissione, del 18 maggio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 137 *del* 23 *maggio* 1984.

(129/C)

Regolamento (CEE) n. 1402/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1403/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1404/84 della commissione, del 18 maggio 1984, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1405/84 della commissione, del 21 maggio 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1406/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1407/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1408/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1409/84 della commissione, del 21 maggio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Pubblicati nel n. L 135 *del* 22 *maggio* 1984.

(130/C)

Regolamento (CEE) n. 1410/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L 141 *del* 28 *maggio* 1984.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1411/84 della commissione, del 22 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1412/84 della commissione, del 22 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1413/84 della commissione, del 22 maggio 1984, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1414/84 della commissione, del 22 maggio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 780/84, (CEE) n. 781/84 e (CEE) n. 782/84 relativi all'apertura di varie gare permanenti per l'esportazione di frumento tenero, non destinato al consumo umano, detenuto da taluni organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 1415/84 della commissione, del 22 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 136 *del* 23 *maggio* 1984.

(132/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iso Termo Fon Navale, in Genova, cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miniere di zolfo Di Marzo - Tufo, con sede in Napoli e stabilimento in Tufo (Avellino), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata all'11 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel Co., in Genova, unità prod.ve di Napoli-Bagnoli, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamas di La Fazia V. e Mastrocchio T., in San Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, in Cellole (Caserta), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, in Roma, è prolungata al 7 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, in Qualiano (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, in Avellino, unità produttiva presso lo stabilimento Alfa sud di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Architetto E. Monti - Cantieri, in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenico Russo e Figli, in Benevento, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, in Torretta Mercogliano (Avellino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosa Rosa legno sud, in Napoli-Barra, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lombarda, con sede e stabilimento in Leffe (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontana di Paderno d'Adda (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia generale elettromeccanica - C.G.E., con sede in Milano e unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambar di Carini (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 1° giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 7 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Solari e C/Udine S.p.a., con sede in Udine e stabilimenti in Udine e Artegna (Udine), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acigraf (gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcemar, in Frosinone, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 15 giugno - Tipografia, in Roma, è prolungata al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Poligrafica Arnaldo Sabbadini e C., in Cecchina-Ariccia (Roma), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Monfalconesi E. Passero, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini sci, in Tolmezzo (Udine), è prolungata al 2 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ca.P., con sede in Caserta e stabilimento in Sparanise, è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due G. sud, in Napoli, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Avio, in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 21 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche, in Napoli, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Società industriale derivati di argilla, in San Martino di Montecorvino (Salerno), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.S. - Costruzioni legno sud, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ago sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Officine meccaniche E. Cipriani, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento in Genga (Ancona), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, in Villaricca (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Arbatax, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. Italmontaggi, in Roma, è prolungata al 29 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla ditta Busines Equipment Incorporation, in Pomezia (Roma), è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.E. - Anonima Veritas Editrice, in Roma, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara), stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simoncelli sport, in Alatri (Frosinone), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.G. - Industrie laterizi Giulioli, in Orte (Viterbo), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annunziata, in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin in Pomezia (Roma), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Mustang confezioni, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Cecchina (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Rinnovamento, in Roma, ora S.p.a. - Impredit, in Roma, è prolungata al 17 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, in Piedimonte S. Germano (Frosinone), uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 30 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Colleferro, ora Snia BPD S.p.a., in Colleferro, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena sud, in Castellamare di Stabia (Napoli), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, in S. Antimo (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICEP (in liquidazione), con sede in Milano e stabilimento in Dresano (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, in Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, in Brescia, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gentleman, in Chiari (Brescia), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isopren, in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comtea, in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura legnanese, in Legnano (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici, in Bergamo, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Acciaierie di Pisogne, in Pisogne (Brescia), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, con sede in Milano e stabilimento in Spino d'Adda (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Venzaghi, in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari, con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Trescore Cremasco (Cremona), è prolungata al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Galvani, in Cordenons (Pordenone), è prolungata al 5 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Tra.In., con sede in Cagliari e stabilimento in Santo Sperate (Cagliari), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia, con sede in Milano e unità in Monza (Milano), Torino, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Genova, Ancona, Pescara, Cosenza e Cagliari, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solivieri, con sede e stabilimento in Caravaggio, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimento in Canegrate (Milano) e Somma Lombarda (Varese), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olympo, con sede e stabilimento in Rezzate (Brescia), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tovaglieri meccanica, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marchetti autogru, con sede e stabilimento in Piacenza, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brill, ufficio di Milano; S.p.a. Ing. Luigi Conti Vecchi, uffici di Milano; S.p.a. S.I.R. uffici di Milano; S.p.a. Viset, uffici di Milano (gruppo S.I.R.), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Briantea, con sede in Villasanta (Como) e stabilimento in Casatenovo (Como), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso (Pavia), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sat Res, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova (Como), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento di Pavia ora Snia BPD, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Scalvenzi, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B. Galimberti S.p.a., stabilimento in Osnago (Como), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreo ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sile, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Isolarella (Brescia), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sondrio cotonificio, con sede e stabilimento in Sondrio, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dario Bensussan, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Vittuone (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi Pietro Beretta, con stabilimento in Gardone Val Trompia e sede in Brescia, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche Eurotor, in Napoli, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icotex, stabilimento di Bisenti (Teramo), è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editrice Asca S.p.a. di Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, in Salò (Brescia), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Radaelli e C., con sede in Lissone e stabilimento in Lesmo, frazione Peregallo (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rec'Man, in Vigevano (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig, in Manzano (Udine), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gieffedi, in Desio (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer, in Palermo, è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sportivo, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ittica Tagliamento del dott. Toblini e C. di Osoppo (Udine), è prolungata al 20 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti del Condominio dello stabile sito in Napoli alla via F. Pinto n. 54, è prolungata per altri sei mesi.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel Co., in Genova, unità produttive di Napoli-Bagnoli, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 10 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acigraf (gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambar di Carini (Palermo), è prolungata al 1° settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Liccardo calzaturificio di Crescenzo Liccardo e C., in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ca.P., con sede in Caserta e stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini sci, in Tolmezzo (Udine), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 15 Giugno, tipografia, in Roma, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icep (in liquidazione), con sede in Milano e stabilimento in Dresano (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e uffici di Milano, è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara), stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Italmontaggi, in Roma, è prolungata al 29 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Scalvenzi, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, ora Snia BPD, stabilimento di Napoli, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Briantea, con sede in Villasanta (Como) e stabilimento in Casatenovo (Como), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tovaglieri meccanica, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Vittuone (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2979-2980)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni di Val Venosta (Bolzano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore farmaceutico da banco operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. I.F.D., in Isoletta d'Arce (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. I.F.D., in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. I.F.D., in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. I.F.D., in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pantalonificio fiorentino, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit-Sem, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System, in Casenuova di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto sud, in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsti per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche, in Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 31 gennaio 1984 al 29 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 19 ottobre 1983 al 16 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. coop. Italtermic, in Ardea (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pansac, in Mira (Venezia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch, in Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main, in Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim - Laterizi, in Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori. licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone, in Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. In.Te.Va., in Pollein (Aosta), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli, in Monterotondo (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Lanificio Giuseppe Gatti, in Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel settore produzione impianti elettrici nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Beta industria confezioni, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux, in Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, in Milano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Filatura Flavio Passione di Vertova e di Colzate (Bergamo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operante nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio, operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pansac di Milano, con stabilimento in Ravenna, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amifur di Radicofani il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Confezioni Diemme S.r.l., con sede in Pistoia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende operanti nel settore della gomma, nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati Filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonato Pozzolo (Varese) e Bellinzago (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pelletteria Malusardi di Borghetto Barbera (Alessandria), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Calzaturificio Potenza di S. Severino Marche, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olympic S.p.a. di Arzano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Campidoglio Susa S.p.a. SGI di S. Ambrogio di Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Lama di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia, con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia di Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 17 gennaio 1984 al 15 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag di Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati filati, con sede a Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese) e Bellinzago, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende operanti nel settore della gomma nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie Milanesi, in Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Beta industria confezioni, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli, in Monterotondo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. In.Te.Va., in Pollein (Aosta), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Jacovone, in Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. SAIM laterizi, in Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pansac, in Mira (Venezia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pantalonificio Fiorentino, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.F.D., in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto sud, in Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System, in Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione di cavi elettrici nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche, in Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche, in Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore produzione di cavi elettrici nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System, in Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pantalonificio Fiorentino, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pansac, in Mira (Venezia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Beta industria confezioni, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche, in Calliano (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione di cavi elettrici nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System, in Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderie milanesi di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pezzella arredamenti, in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 28 gennaio 1984 al 26 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Juber, in Vicolungo (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Torlò Giulio, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotostilograf, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. CO.MI.RO., in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Confarc Plast - Calzaturificio, in Segromigno di Capannori (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta California Fashion, in Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese, in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Confarc Plast, in Segromigno di Capannori (Lucca), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Confarc Plast, in Segromigno di Capannori (Lucca), è prolungata per un trimestre.

(2939-2940-2941)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la società cooperativa agricola « S. Isidoro », società agricola a responsabilità limitata, con sede in Ussaramanna (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Felice Cantu in data 2 settembre 1965, repertorio n. 65861, registro società n. 4063/66, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Carlo Deidda.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro artigiana « Maglieriste e confezioniste di Bindua », in Bindua di Iglesias (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fadda il 4 maggio 1968, repertorio n. 2949, registro società n. 4563, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Covacivich.

(2942)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 22 novembre 1984.

(2943)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Azienda agricola Colle del Cardinale, in Corciano

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.105.772 dovuto dalla S.a.s. Azienda agricola Colle del Cardinale, in Corciano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2795)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Capelo Et Zuber - Societé civile », in Parigi, alla società « CZ Revisione S.a.s. di Paolo Martinotti & C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Albran fiduciaria - Società a responsabilità limitata », in Firenze, alla società « Fincentro società a responsabilità limitata », in Firenze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 21 maggio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Società fiduciaria di amministrazione - Sofam S.p.a. », in Torino, alla società « Società fiduciaria di amministrazioni - Sofam S.r.l. », in Torino.

(3045)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 4 maggio 1984, numeri 100/S, 101/S, 102/S, 103/S, 104/S e 105/S è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio delle specialità medicinali:

Perclusone capsule e supposte, registrata ai numeri 23.295 e 23.295/A a nome della Pierrel S.p.a., con sede in Napoli, via Depretis, 88 (decreto n. 100/S);

Febutolo capsule e supposte, registrata ai numeri 20.573 e 20.573/A a nome dell'Istituto sieroterapico S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20 (decreto n. 101/S);

Reumilene confetti, supposte adulti, supposte pediatriche, fiale da 5 ml, fiale da 3 ml e capsule, registrata ai numeri 18.041, 18.041/A, 18.041/A-1, 18.041/B, 18.041/B-1, 18.041/C, a nome della Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), località Granatieri, via Pisana, 458 (decreto n. 102/S);

Carudol supposte da 125 mg per uso pediatrico, registrata al n. 22774/A-1, a nome della Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede in Reggello (Firenze) (decreto n. 103/S);

Alfa-Kadol pomata, registrata al n. 23.169 a nome della ditta Farmaceutici Midy S.p.a., con sede in Milano, via Piranesi, 38 (decreto n. 104/S);

Dolgan compresse e supposte, registrata ai numeri 22.325 e 22.325/A a nome della Midy S.p.a., con sede in via Piranesi, 38 (decreto n. 105/S).

(3089)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al comunicato concernente la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 149 del 31 maggio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe la data del decreto del Presidente della Repubblica con cui è stata concessa la medaglia d'oro alla provincia di Arezzo non è « *31* marzo 1984 », bensì: « *13* marzo 1984 ».

(3097)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 230/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Considerato che il comma 9 del citato decreto-legge n. 159, demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di determinare i criteri e le modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamità di cui al decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare, intanto, gli interventi di riattazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 per favorire il più celere rientro nelle case danneggiate della popolazione sistemata in ricoveri precari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche contenute nell'allegato *A* della presente ordinanza.

Sono approvate le disposizioni per l'erogazione del buono-contributo contenute nell'allegato *B* della presente ordinanza.

Art. 2.

Sono ammesse ai benefici della presente ordinanza le unità immobiliari, a qualunque uso adibite, escluse quelle che i comuni intendono sottoporre a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

I progetti dei lavori debbono prevedere il ripristino della piena funzionalità abitativa dell'unità immobiliare e, in quanto possibile, l'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare del proprietario anche sotto l'aspetto igienico e sanitario.

Art. 3.

I progetti dei lavori di cui al precedente articolo debbono risultare corredati da dichiarazione giurata del progettista incaricato sulla dipendenza dei danni dai fatti sismici (nesso di casualità), sulla congruenza dei magisteri alle norme tecniche approvate con la presente ordinanza, nonché sulla congruità dei prezzi della stima.

Il sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare danneggiata, verificato che l'immobile non ricada tra quelli esclusi dal primo comma del presente art. 2, provvede alla determinazione del contributo provvisorio sulla base della stima dei lavori giurata dal progettista e del prezziario utilizzato dai provveditori alle opere pubbliche.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli interventi di riattazione, di cui alla presente ordinanza, sarà erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 120.000 a metro quadrato di superficie utile, comunque non superiore a L. 15.000.000 per unità abitativa.

Per l'ulteriore adeguamento igienico e funzionale è previsto un contributo massimo di L. 80.000 a metro quadrato di superficie utile, comunque non superiore a L. 10.000.000 per unità abitativa.

Deroghe alla suddivisione di cui sopra sono ammesse, fermo restando il tetto complessivo di L. 25.000.000, soltanto nei confronti del tetto di L. 15.000.000, ai fini di assicurare la maggiore sicurezza sismica, e purché sia altresì garantito l'adeguamento igienico-funzionale.

La superficie delle unità immobiliari viene calcolata come segue:

a) per le unità ad uso abitazione: deve essere calcolata con riguardo alla parte dell'unità più precipuamente adibita ad abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, ricomprendendo nel calcolo anche gli imbotti di finestre e le soglie delle porte. Sono perciò esclusi dal predetto calcolo gli elementi accessori esterni all'unità ad uso di abitazione ad essa pertinenti, quali balconi, terrazze, cantine, soffitte, cortili, chiostrine, scale, autorimesse o posti macchina d'uso singolo ed altri accessori simili.

b) per le unità adibite ad uso diverso dal precente punto *a*): la superficie è misurata con le modalità di cui sopra e deve essere calcolata con specifico riguardo a tutti i vani o locali di qualsiasi natura destinati o pertinenti all'attività produttiva e con riferimento alle singole unità immobiliari.

Art. 5.

La stima dei lavori di cui al precedente art. 4 comprende le spese occorrenti per la riattazione delle parti comuni e condominiali degli edifici, ed anche, nel limite dell'8,50 % della spesa ammessa a contributo, le spese di progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori, nonché l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto.

Eventuali varianti qualitative e quantitative che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse entro il limite del contributo massimo previsto per ogni unità immobiliare.

Art. 6.

Il contributo definitivo è determinato dal sindaco all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o, quando prescritto, del certificato di collaudo redatto da tecnico scelto tra i funzionari tecnici, in servizio o a riposo, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nonché tra quelli iscritti negli elenchi dei collaudatori delle regioni ed anche tra liberi professionisti con almeno dieci anni di esercizio della professione, secondo le rispettive competenze, nominato dal sindaco.

La nomina del collaudatore è obbligatoria per lavori di importo superiore a 100 milioni.

Art. 7.

La domanda del contributo di cui alla presente ordinanza, in carta semplice, deve essere pretentata al sindaco entro il 30 luglio 1984 a pena di decadenza.

Il progetto dei lavori può presentarsi nei successivi sessanta giorni.

In caso di inerzia del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, l'inquilino, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, può presentare la domanda di contributo e rimane legittimato alla presentazione del progetto, all'esecuzione dei lavori ed alla riscossione del contributo.

L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni controversia che, in ogni caso, possa insorgere in ordine alla spettanza del contributo.

Art. 8.

Nei condomini le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei condomini, a prescindere dal valore delle quote.

Ove non esista regolamento di condominio, e in ogni altro caso di comunione, le quote millesimali sono determinate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui al comma precedente. La stessa assemblea straordinaria legittima un condominio od anche un estraneo alla presentazione della domanda di contributo ed all'espletamento di tutti gli altri adempimenti necessari per il ripristino dell'edificio.

Vale per l'amministrazione concedente quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo sette.

Art. 9.

Nei casi di comunione, non compresi nell'elencazione dell'art. 1117 del codice civile, è ammessa la presentazione della domanda e il compimento di tutte le attività necessarie per la utilizzazione del contributo, da parte di uno dei comproprietari, dopo che siano decorsi senza effetto dieci giorni dalla formale intimazione a provvedere agli altri comproprietari rimasti inattivi.

Art. 10.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche a tutte le amministrazioni pubbliche, anche non territoriali, che siano proprietarie di unità immobiliari, a qualunque uso adibite.

Art. 11.

Il diritto di proprietà o la qualità di titolare di diritto reale di godimento, nonché la qualità di inquilino sono dimostrati mediante dichiarazione giurata resa dinanzi al pretore od a pubblico ufficiale che previa ammonizione ed identificazione del dichiarante ne autentica la sottoscrizione.

Art. 12.

Con le stesse forme di cui all'articolo precedente è comprovata la consistenza dell'unità immobiliare e, ai fini dell'adeguamento abitativo, del nucleo familiare del proprietario.

Art. 13.

In caso di inerzia dei soggetti di cui al precedente articolo 11 e, comunque, decorsi dieci giorni dalla formale intimazione rimasta senza effetto, il comune è legittimato a sostituirsi nell'esecuzione dei lavori e nella riscossione del contributo limitatamente ai lavori relativi ai danni alle parti strutturali e allo adeguamento antisismico degli edifici ed a quelle unità immobiliari adibite ad abitazione nei casi in cui il nucleo familiare che li utilizzava a qualunque titolo, fosse costretto in sistemazione precaria.

Art. 14.

In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo la collaudazione dei lavori eseguiti.

I miglioramenti che derivano all'unità immobiliare per effetto degli interventi di cui alla presente ordinanza non incidono, per un triennio, sui coefficienti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Non è consentito mutamento nella destinazione d'uso, per un biennio dalla collaudazione dei lavori, delle unità abitative che abbiano usufruito degli interventi di riattazione di cui alla presente ordinanza.

Art. 15.

Il contributo concesso ai sensi della presente ordinanza non sana l'illecito urbanistico.

Art. 16.

La presente ordinanza, a cura dei sindaci, sarà diffusa anche per stralci, a mezzo di avviso pubblico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

1. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1.1. *Intervento di riattazione sugli edifici.*

Si definisce intervento di riattazione di un edificio con struttura portante verticale in muratura un complesso di opere che tenda a riparare i danni provocati dalle azioni sismiche garantendo contestualmente una maggiore sicurezza nei confronti di futuri eventi sismici.

A tal fine si deve conseguire una razionale organizzazione del sistema resistente mediante una adeguata legatura degli elementi strutturali fra di loro, previa risarcitura delle lesioni o rifacimenti localizzati di parti danneggiate.

Al successivo punto 1.3 sono descritti gli interventi minimi che devono essere effettuati affinché possa ritenersi raggiunta la finalità della riattazione. Potranno anche essere eseguiti interventi alternativi della stessa natura di quelli qui descritti, purché di maggiore efficacia, con particolare riferimento a quelli indicati dal decreto ministeriale 2 luglio 1981 e dalla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 21745 del 30 luglio 1981.

Per le riparazioni degli edifici in calcestruzzo armato e per quelli in muratura esclusi nel successivo punto 1.2 si applica la disciplina del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, e sono inseriti nei programmi relativi alle ricostruzioni. Con successiva ordinanza saranno emanate le norme tecniche concernenti l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.

1.2. *Edifici sui quali possono essere eseguiti gli interventi di riattazione.*

Gli interventi di riattazione eseguiti con i contributi previsti nella presente ordinanza sono effettuati sugli edifici in muratura danneggiati dal terremoto ad esclusione dei seguenti:

a) edifici la cui resistenza convenzionale alle forze orizzontali, valutata con la procedura semplificata riportata nell'annesso 1, risulti minore del 14 % del peso totale dell'edificio ($C < 0,14$) per le zone di seconda categoria ($S = 9$), oppure minore del 20 % ($C < 0,20$) per le zone di prima categoria ($S = 12$). Il calcolo del peso dell'edificio si effettua secondo quanto è prescritto al punto C.6.1.1. del decreto ministeriale 3 marzo 1975.

La valutazione del coefficiente C deve essere effettuata alla quota di spiccato dal piano campagna. Nel caso di edifici in pendii si intende per quota di spiccato dal piano campagna quella a monte. Il peso dell'edificio va inteso come peso delle parti sovrastanti la quota alla quale si effettua il calcolo di C;

b) edifici con pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a cinque centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

c) edifici che abbiano subito crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 3 % della superficie totale delle murature portanti;

d) edifici che in corrispondenza di almeno un livello presentino lesioni diagonali passanti su oltre il 30 % della superficie totale delle strutture verticali del livello stesso;

e) edifici con lesioni di schiacciamento che interessano più del 30 % delle murature;

f) edifici interessati da cedimenti di fondazione;

g) edifici esclusi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza.

1.3. *Interventi tecnici per la riattazione.*

1.3.1. Risarcitura delle lesioni.

La risarcitura delle lesioni sarà effettuata o mediante la tecnica del cuci e scuci ovvero mediante l'effettuazione di iniezioni di malta cementizia. In quest'ultimo caso le iniezioni saranno effettuate mediante fori in numero non inferiore a quattro per m^2, secondo le modalità indicate nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 1981, n. 21745. La zona interessata dalle iniezioni dovrà estendersi per almeno un metro in ogni direzione oltre l'area lesionata.

1.3.2. Incatenamenti.

Ai livelli di volte e solai privi di cordoli o tiranti dovranno essere disposti incatenamenti sia esterni sia interni, su tutte le murature considerate resistenti all'azioni sismiche; tali incatenamenti, quando si riferiscono a murature esterne, dovranno interessare tutto il perimetro dell'edificio.

Le modalità esecutive saranno quelle della citata circolare n. 21745 del 30 luglio 1981.

1.3.3. Architravi.

Nel caso di architravi lesionate queste saranno sostituite o rinforzate con elementi metallici o in cemento armato.

1.3.4. Orizzontamenti.

Nel caso di solai con strutture portante in legno le travi portanti saranno collegate alle murature per mezzo di piastre metalliche, passanti attraverso lo spessore della muratura, adeguatamente ancorate all'esterno. Nel caso di solai con struttura portante in travetti e voltine o tavelloni, che siano privi di soletta od altro elemento di irrigidimento, i travetti saranno legati con tondini metallici di diametro non inferiore a 14 mm, o altri elementi equivalenti, disposti ortogonalmente alla tessitura dei solai e fissati ai travetti al lembo inferiore di questi ultimi, ad interasse non inferiore a 2 metri. I tondini (o elementi) e travetti dovranno essere ancorati alle pareti perimetrali sulla loro superficie esterna.

1.3.5. Coperture.

Interventi analoghi a quelli riguardanti gli orizzontamenti varranno anche per le coperture, che dovranno essere eventualmente rese non spingenti anche mediante incatenamenti e dovranno essere collegate alle murature con vincoli in grado di trasferire forze orizzontali. Ai fini suddetti si definisce spingente una copertura tale da esercitare rilevanti forze orizzontali sulle murature anche in presenza dei soli carichi verticali.

1.3.6. Aggetti verticali.

Elementi verticali (comignoli, torrini, ecc.) dovranno essere opportunamente vincolati alle strutture portanti.

1.3.7. Scale.

Per la riparazione di scale lesionate si applicano le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981

1.4. *Carattere unitario degli interventi.*

La progettazione e le valutazioni connesse all'intervento devono avere carattere unitario per ogni edificio. Qualora questi sia composto da più unità abitative ammesse al contributo, il suddetto carattere unitario potrà essere ottenuto o affidando la definizione dell'intervento ad un solo professionista oppure, nel caso di incarico plurimo, attraverso la necessaria collaborazione dei professionisti incaricati.

Tutte le opere e parti dell'intervento avente carattere strutturale, e quindi da considerare fattori essenziali al conseguimento della prestazione antisismica dell'edificio, saranno considerate come condominiali ai fini della ripartizione della spesa.

Nel caso l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tener conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti; in particolare il progettista dovrà:

garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti;

valutare, sia pure in modo approssimato, le eventuali forze che gli edifici adiacenti trasmettono all'edificio oggetto dell'intervento, sia in relazione alle diverse rigidezze e masse in gioco, sia in relazione alla eventualità di mancato intervento su detti edifici.

1.5. *Attività di consulenza e controllo sugli interventi di riattazione.*

Il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti istituisce presso le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, d'intesa con le regioni stesse, apposito ufficio col compito di fornire la necessaria consulenza ai comuni ed ai tecnici incaricati delle operazioni di riattazione.

Il responsabile dell'ufficio, designato dal gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, può avvalersi, per il controllo sulla regolare attuazione delle disposizioni della presente ordinanza, di tecnici dipendenti statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici operanti nell'ambito delle cennate regioni.

Le amministrazioni o gli enti di cui sopra sono tenute a porre a disposizione i tecnici richiesti per il tempo necessario all'attività di controllo e, comunque, per non oltre cinque giorni, salvo diverse intese.

ANNESSO 1

VALUTAZIONE APPROSSIMATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE DELLE FORZE ORIZZONTALI

Numero di piani $N =$

Area totale coperta $A_t = m^2$

Area totale elementi resistenti dir. x $A_x = m^2$

dir. y $A_y = m^2$

Minimo fra A_x e A_y $A = m^2$

Massimo fra A_x e A_y $B = m^2$

$a_o = A/A_t =$ $\gamma = B/A =$

Resistenza caratteristica τ_k = t/m² (vedi annesso 2)

Peso per unità di area coperta di un livello dell'edificio:

peso specifico murature $P_m =$ t/m³

carico permanente solaio $P_s =$ t/m²

altezza del piano $h =$ m

$q = (A_x + A_y)\, h p_m / A_t + P_s =$ t/m²

$$C = \frac{a_o \tau_k}{q \cdot N} \sqrt{1 + \frac{q \cdot N}{1{,}5\, a_o \tau_k (1 + \gamma)}}$$

ANNESSO 2

VALORI DELLA RESISTENZA TANGENZIALE DI RIFERIMENTO (t/m²)

Tipo di muratura	τ_k (1)	τ_k (2)
a) Murature non consolidate, non lesionate:		
Mattoni pieni - Malta bastarda	12	6-12
Blocco modulare (con caratteristiche rispondenti alle prescrizioni del decreto ministeriale 3 marzo 1975 29×19×19 - Malta bastarda	8	8
Blocco in argilla espansa o calcestruzzo - Malta bastarda	18	18
Murature in pietra (in presenza di ricorsi di mattoni estesi a tutto lo spessore del muro il valore di τ_k può essere incrementato del 30%).		
Pietrame in cattive condizioni (non squadrato)	2	2
pietrame squadrato e ben organizzato .	7	7-9
a sacco in buone condizioni	4	4
Blocco di tufo	10	2-10
b) Murature nuove:		
Mattoni «pieni» con fori circolari - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m² .	20	20
Forati doppio UNI rapp. vuoto/pieno = 40% - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m²	18	18
c) Murature consolidate:		
Mattoni pieni, pietrame squadrato consolidati con due lastre in calcestruzzo armato da cm 3 (minimo)	11	11
Pietrame iniettato - Murature in pietra a sacco consolidate con due lastre in cls armato da cm 3 (minimo)	11	11

(1) Valori del decreto ministeriale 2 luglio 1981.

(2) Valori suggeriti in relazione alle diverse situazioni di fatto: per le murature di mattoni pieni si indica l'intervallo di valori da 6 a 12 t/m²: l'estremo inferiore è riferito a murature antiche con malta particolarmente scadente ed in cattivo stato di conservazione, mentre l'estremo superiore si applica a murature ben conservate; nel caso di murature in pietrame si userà il valore 2 in presenza di pietre non squadrate; per pietrame squadrato si suggerisce l'intervallo 7-9 t/m²: si assumerà τ_k = 7 per pietrame grossolanamente squadrato mentre si adotterà τ_k = 9 nel caso di blocchi ben squadrati e di murature omogenee e ben intessute; per le murature in tufo l'intervallo suggerito va da 2 a 10 t/m²; si adotterà τ_k = 2 per murature a sacco con malta di cattiva qualità, fattura pessima e letti di malta solo orizzontali; si potrà assumere τ_k = 3 per murature nelle stesse condizioni di quelle ora citate ma non a sacco; si adotterà τ_k = 4 quando, pur in presenza di malta di cattiva qualità, si tratti di murature che presentano anche letti di malta verticali; l'estremo superiore si riferisce a murature con malta di buona qualità, omogenee e ben intessute; nel caso infine di murature composte con materiali diversi, si determinerà il valore di τ_k come media pesata dei valori indicati nella tabella, usando come pesi le stime delle percentuali relative ai diversi materiali utilizzati.

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. BUONO CONTRIBUTO.

Il contributo di cui alla presente ordinanza è erogato mediante emissione di buoni conformi al modello allegato.

Detti buoni, entro i limiti di fondi assegnati dal prefetto, sono emessi dal sindaco o da un suo delegato e controfirmati dal segretario comunale previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo come rilevato dalla perizia di cui all'art. 3 della presente ordinanza, in ordine cronologico e con numero progressivo, in apposito registro per l'impegno della spesa.

I sindaci ed i segretari comunali rispondono personalmente e in solido per le erogazioni eccedenti i fondi complessivamente assegnati e per quelli concernenti riattazioni emesse dalla presente ordinanza.

Il buono contributo, è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato alla esecuzione dei lavori di riattazione indicati in perizia.

E' esclusa la cessione del buono contributo, salvo che essa venga effettuata, anche a titolo di acconto, a favore della ditta appaltatrice dei lavori di riattazione degli stabili danneggiati, la quale è legittimata a cederlo alla banca, a garanzia di facilitazioni creditizie.

L'atto di cessione, da stipulare con scrittura privata, anche non autenticata, è comunicata al sindaco con lettera raccomandata.

I buoni contributo ed i crediti nascenti dalla relativa cessione non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

I buoni contributo sono rilasciati seguendo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 7 della presente ordinanza.

E' ammessa deroga soltanto per le domande dei richiedenti che occupavano effettivamente l'unità immobiliare e che abbiano ricevuto notifica di ordinanza di sgombero.

Il registro di cui al precedente secondo comma, è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso istituti di credito operanti nelle regioni interessate.

2. ANTICIPAZIONI.

Le banche, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, potranno accordare, indipendentemente dai lavori eseguiti, su presentazione del buono contributo, anticipazioni non superiori al 20%, ponendo in essere una operazione bancaria da effettuarsi con i normali criteri seguiti nella concessione dei fidi e al tasso praticato alla migliore clientela.

Per tali anticipazioni, l'interesse, nei limiti del tasso annuo del 15% e limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, farà carico al fondo per la protezione civile.

L'ammontare del concorso sarà riconosciuto alle banche anticipatarie a seguito di loro dichiarazioni scritte attestanti, sotto la propria responsabilità, la durata e la entità dell'operazione di anticipazione, nonché l'importo del relativo maturato di interessi.

L'azienda di credito che concede l'anticipazione dovrà provvedere a ritirare il buono contributo ed a notificare l'operazione al comune con raccomandata con avviso di ricevimento.

I titolari dei buoni, diretti o cessionari, i quali abbiano ottenuto le anticipazioni, dovranno presentare gli stati di avanzamento dei lavori alla medesima banca che ha accordato le anticipazioni.

3. PAGAMENTO DI RATE DI ACCONTO.

I titolari, diretti o cessionari, dei buoni contributo potranno ottenere dalle banche somministrazioni su stati di avanzamento, con le modalità appresso precisate; la prima e la seconda somministrazione potranno essere richieste, rispettivamente, dopo aver effettuato almeno il 30% ed il 70% dei lavori previsti.

Dette somministrazioni saranno effettuate previa presentazione del buono contributo e di certificati di pagamento rilasciati dal direttore dei lavori sulla base di stati di avanzamento — che formeranno parte integrante del certificato — firmati dallo stesso direttore dei lavori, dal titolare del buono (proprietario, inquilino, rappresentante del condominio) e dall'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano stati dati in appalto.

Gli istituti di credito, cui verranno avanzate le istanze di somministrazione cureranno, ai fini di una oculata gestione, gli opportuni contatti con gli istituti depositari dei mezzi finanziari e tratterranno i buoni contributo per le successive operazioni.

4. PAGAMENTO RATA DI SALDO.

Il pagamento del contributo in un'unica soluzione, ovvero del saldo residuo, al netto delle eventuali anticipazioni e degli acconti già erogati, verrà disposto con provvedimento del sindaco in favore dell'avente diritto, previa presentazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di collaudo ovvero regolare esecuzione dei lavori « giurata ».

Nel caso di lavori di importo superiore a 100 milioni, i lavori di riattazione sono sempre sottoposti a collaudo.

L'onorario dovuto al collaudatore, nominato dal sindaco secondo i criteri di cui all'art. 6 della presente ordinanza, è stabilita nella misura del 75% della tariffa professionale ed è posto a carico del destinatario del buono contributo.

Il provvedimento del sindaco, concernente il pagamento del saldo, dovrà essere presentato alla banca depositaria del buono, ovvero, nel caso di pagamento in unica soluzione, presso una delle banche di cui al precedente punto 1) unitamente al buono stesso.

In sede di pagamento delle rate di saldo, gli istituti di credito, per ogni buono contributo emesso, restituiranno al comune:

a) quietanza sottoscritta dal beneficiario in occasione del pagamento della rata di acconto;

b) gli eventuali stati di avanzamento debitamente vidimati;

c) il conto finale dei lavori con la relativa quietanza della rata di saldo;

d) il buono contributo debitamente annullato;

e) il certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo degli stessi.

Gli istituti di credito, in occasione della restituzione dei conti consuntivi dei lavori e della documentazione di cui al precedente comma, da effettuarsi alla scadenza ultima dei termini per la presentazione al pagamento dei conti finali dei lavori, comunicheranno alla prefettura competente, per ogni comune, l'elenco dei conti consuntivi restituiti, avendo cura di indicare, per ogni stato finale dei lavori, l'ammontare degli importi liquidati agli aventi diritto ed, in genere, gli altri elementi per la loro individuazione.

Nessun compenso, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere richiesto per le somministrazioni effettuate a titolo di acconto su stati di avanzamento, di saldo finale e per pagamenti in unica soluzione dei buoni contributo.

5. DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE BANCHE.

Le somministrazioni effettuate, a titolo di acconto o a saldo, dovranno essere reintegrate agli istituti anticipatari, da parte delle banche depositarie dei fondi.

Nel periodo intercorrente fra la data dell'operazione di anticipo e quella dell'accredito, che, in ogni caso non dovrà superare i quindici giorni, maturano interessi in favore delle banche anticipatarie al tasso prime-rate, franco di provvigione.

Le aziende di credito che eseguiranno le operazioni di pagamento su presentazione degli stati di avanzamento, ovvero delle contabilità finali dei lavori, avranno la sola responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto al contributo.

Le aziende di credito sono espressamente esonerate da qualsiasi obbligo di controllo della veridicità dei documenti esibiti, nonché dei lavori eseguiti, con conseguente esonero da ogni responsabilità patrimoniale per le somministrazioni effettuate su stati di avanzamento, ferma restando la responsabilità penale di chi ha sottoscritto false dichiarazioni.

Le erogazioni eseguite dalle banche per conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono pienamente liberatorie per le stesse.

Le banche di cui al precedente punto 2) formeranno uno o più elenchi riepilogativi dei pagamenti effettuati, specificando l'ammontare riferito ad ogni singolo comune.

Gli interessi maturati sulle somme depositate presso gli istituti indicati al precedente punto 2) saranno destinati al pagamento del concorso sugli interessi e, per la parte eccedente, ad integrazione dei mezzi finanziari destinati al pagamento di contributi di cui alla presente ordinanza.

6. MODALITÀ PER ADDEBITO INTERESSI PASSIVI.

Il concorso nel pagamento degli interessi considerato dalla presente ordinanza, riconosciuto agli aventi diritto dai vari istituti di credito, deve essere comunicato, prima dell'addebito, al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed allo istituto di credito depositario di cui al precedente punto 1)

Il riconoscimento dell'addebito al fondo per la protezione civile, da eseguirsi dall'istituto di credito di cui al precedente punto 1), è subordinato all'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori di riattazione per i quali il concorso medesimo è stato accordato.

L'istituto di credito, di cui al precedente punto 1), riconoscerà l'addebito predetto appena l'istituto concedente, di cui al precedente punto 2), avrà partecipato l'avvenuta esecuzione dei lavori di riattazione. A tal fine l'istituto di credito concedente trasmetterà fotocopia del conto finale dei lavori con la dichiarazione relativa al concorso di cui al precedente punto 2). La dichiarazione deve riportare l'importo degli interessi addebitati al fondo per la protezione civile. La documentazione è trasmessa mensilmente alla competente prefettura a cura dell'istituto di credito di cui al precedente punto 1).

La spesa relativa agli addebiti degli interessi, calcolati dalle banche non depositarie di fondi destinati alle riattazioni e che hanno eseguito operazioni di pagamento dei buoni contributo, deve essere documentata con una nota di addebito che deve, tra l'altro, indicare il nominativo a favore del quale è stato disposto il pagamento della rata di acconto o di saldo, gli estremi del buono contributo emesso dal comune, l'importo anticipato ed, in genere, ogni elemento utile per la individuazione dello stabile riattato.

7. RENDICONTO DEI COMUNI.

Ai fini della resa dei rendiconto, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, i comuni interessati, per ogni buono contributo emesso, raccoglieranno gli elementi trasmessi dagli istituti di credito.

Il conto porrà in evidenza le assegnazioni comunicate dal prefetto per la riattazione, l'ammontare dei contributi erogati dagli istituti di credito, l'ammontare dei buoni contributo emessi e le eventuali economie realizzate.

N. . . . . di reg.

Data . . . .

Comune di . . . .

BUONO CONTRIBUTO EMESSO PER I LAVORI DI RIATTAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

. . . .
. . . .
. . . .

Il presente buono contributo è rilasciato a favore del sig. . . in qualità di proprietario, inquilino o condomino (1) per i lavori di riattazione dell'appartamento, negozio, azienda (1) . . . . . . ubicato in . . . via . . . . . . n. . . , piano . . . int. . . . . . costituita da n. . . unità abitative.

L'istanza intesa ad ottenere il contributo è stata accolta ed è stato provveduto alla prenotazione della somma dovuta in L. . . (lire . . . .) nell'apposito registro al numero . . .

La predetta somma, desunta dalla perizia giurata di parte, sarà attribuita alla S.V. ad avvenuta riattazione dello stabile suindicato.

L'importo predetto potrebbe essere suscettibile di riduzione nell'ipotesi che, in sede di controllo siano stati inseriti nella perizia lavori diversi da quelli considerati dall'ordinanza.

Il sindaco
. . . . . .

Il segretario comunale
. . . .

Il presente buono contributo viene ceduto a titolo di acconto, a tacitazione di ogni suo avere (1) all'impresa . . . . . . che ha assunto l'obbligo di provvedere ad eseguire i lavori di riattazione dello stabile danneggiato.

Il cessionario
. . . . . .

Il cedente
. . . . .

(Spazio per la cessione alla banca)

. . . .
. . . .
. . . .

(1) Cancellare la parte che non riguarda.

(3022)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Castello d'Agogna, Corvino S. Quirico e Schivenoglia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37488: comune di Castello d'Agogna (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1982, n. 45 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 marzo 1983, n. 9);

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37489: comune di Corvino S. Quirico (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 agosto 1982, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 novembre 1982, n. 31);

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37490: comune di Schivenoglia (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 marzo 1983, n. 16 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 23 settembre 1983, n. 67 e n. 68.

(3030)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 18 maggio 1984, n. 1/13/2/899, il cognome originario della sig.na Oriana Martinčič, nata a Capodistria il 15 gennaio 1962, abitante a Trieste in via Montasio n. 31, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 30 marzo 1984, nella forma italiana di « Martini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(3032)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore in prova, nella classe iniziale di stipendio, nel ruolo amministrativo da destinare all'unità organica « servizi amministrativi ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Le domande di ammissione redatte in carta legale dovranno pervenire all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste entro e non oltre le ore 14 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Non sarà pertanto tenuto conto della data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti ed altre indicazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale - casella postale 2011 - 34016 Trieste.

(3054)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario. (Settore n. 18).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà il giorno sottoindicato, per il seguente settore di discipline:

Settore n. 18 - Trasporti e topografia (borse n. 10):

convocazione: giorno 2 luglio 1984 alle ore 10 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano III - Viale Trastevere - Roma.

(3099)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattordici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, del 1° marzo 1984, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Macerata 30 luglio 1981, n. 107/81, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quattordici posti di sostituto, bandito con ordinanza 28 ottobre 1980, n. 108.

(2999)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 12, del 26 maggio 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per le ricerche cardiovascolari - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli.

(3091)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 157 dell'8 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, in Siena: Conferimento per l'anno accademico 1984-85 di incarichi di insegnamento per le seguenti discipline: lingua e letteratura italiana, storia medioevale, storia dell'arte medioevale e moderna, sistema politico italiano, storia economica, storia delle tradizioni popolari, storia moderna e contemporanea.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di primo livello-tecnico e a due posti di funzionario di primo livello-amministrativo.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo amministrativo: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di autista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'8 marzo 1984.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. 15.

Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale in Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dei poteri sanciti dallo statuto regionale ed in relazione a quanto stabilito nell'art. 56, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, interviene a sostegno di iniziative rivolte ad assicurare la realizzazione di infrastrutture di interesse turistico collegate ad attività congressuali in Italia, nonché il coordinamento delle stesse ai fini dello sviluppo delle attività socio-economiche della Liguria.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, a società nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica che operino su scala regionale ed il cui atto costitutivo preveda la realizzazione in Liguria di centri per congressi, convegni e manifestazioni in vista del soddisfacimento di esigenze turistiche accertate in coerenza con le indicazioni fornite dagli enti locali.

Art. 3.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, decide la partecipazione alle società di cui all'art. 2 mediante la sottoscrizione di quote di capitale sociale.

Il consiglio regionale delibera la nomina degli amministratori di competenza della Regione assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 4.

La giunta regionale può erogare contributi per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore incaricato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione nelle società di cui all'art. 2, nonché ad assicurare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione degli articoli precedenti.

Art. 6.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo, in termini di competenza, di quota pari a L. 2.000.000.000 del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli:

8545 «Acquisto di quote di capitale sociale per la partecipazione a società aventi come scopo la realizzazione di centri per congressi, convegni e manifestazioni» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza;

8550 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche collegate al movimento congressuale» con lo stanziamento di L. 1.900.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 marzo 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1984, n. 16.

Promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione «Cristoforo Colombo».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

PROMOZIONE TURISTICA NELLE AREE DI EMIGRAZIONE LIGURE ALL'ESTERO

Art. 1.

La regione Liguria, allo scopo di attivare correnti turistiche dai Paesi meta di pregressa emigrazione ligure, promuove iniziative turistiche volte alla valorizzazione ed alla diffusione all'estero dell'immagine della Liguria nelle sue tradizioni e caratteristiche culturali storiche, artistiche, folkloristiche, gastronomiche.

Per le iniziative e manifestazioni di cui al primo comma verrà promossa preventivamente l'intesa con il Governo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e data attuazione a quanto previsto dalla legge 14 novembre 1981, n. 648.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva gli interventi da attuare riguardanti:

a) manifestazioni che siano espressione delle più elevate tradizioni della Liguria e delle sue caratteristiche peculiari nel campo culturale, storico, artistico, folkloristico e gastronomico, da attuarsi all'estero;

b) iniziative per onorare i liguri che, all'estero, abbiano dato lustro con le loro attività al paese d'origine;

c) manifestazioni, da attuarsi in Italia, di elevato valore culturale che illustrino le tradizioni liguri e costituiscano richiamo di correnti turistiche dall'estero.

Art. 3.

Ai fini della predisposizione del programma e dell'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la regione Liguria può avvalersi della collaborazione degli enti locali e degli enti, associazioni, organismi pubblici e privati che operano in campo culturale, storico, artistico, folkloristico e gastronomico con particolare riferimento alle tradizioni liguri.

Art. 4.

Per le attività preparatorie necessarie e per attuare specifiche iniziative di carattere settoriale idonee ad agevolare lo svolgimento delle manifestazioni programmate, la giunta regionale può costituire comitati, cui partecipa una rappresentanza del consiglio regionale.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva gli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2.

Titolo II

INIZIATIVE PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE « C. COLOMBO »

Art. 6.

La Regione, nell'ambito delle competenze regionali ed in particolare delle attività volte alla promozione delle iniziative culturali e turistiche in Liguria, promuove la costituzione, insieme con altri soggetti pubblici e privati, della fondazione « C. Colombo ».

La fondazione opererà al fine di promuovere iniziative per celebrare il quinto centenario della scoperta dell'America, di svolgere studi e ricerche collegate alle grandi scoperte geografiche, alla navigazione ed alle comunicazioni, nonché di gestire e coordinare attività legate con il perseguimento degli scopi suddetti e di provvedere alla conservazione ed alla divulgazione di ogni testimonianza connessa.

Art. 7.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva lo statuto della fondazione; la giunta regionale ed il presidente della giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della fondazione stessa.

Art. 8.

La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della erigenda fondazione con L. 1.000.000.000.

Titolo III

NORMA FINANZIARIA

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, in termini di competenza, di quota pari a L. 1.500.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale e/o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 dei seguenti capitoli:

8425 « Spese dirette per iniziative idonee ad attivare correnti turistiche dai Paesi meta di pregressa emigrazione ligure » con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza;

8430 « Concorso alla dotazione patrimoniale della fondazione "C. Colombo" » con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 marzo 1984

MAGNANI

(2283)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **17.**

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 4 aprile 1984*)

(*Omissis*).

(2284)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1984, n. **18.**

Modifica ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53: « Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della regione Liguria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'11 aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, è sostituito dal seguente:

« La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, sono aggiunti i seguenti commi:

« La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dal primo comma del presente articolo è assicurata mediante deposito delle stesse presso il consiglio regionale. Del deposito e dell'elenco dei soggetti interessati, con la indicazione della carica ricoperta, è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione Liguria a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio regionale hanno diritto di prendere visione delle dichiarazioni depositate facendone domanda al presidente del consiglio ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 marzo 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1984, n. **19.**

Acconti sui futuri miglioramenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'11 aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, al personale regionale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico

ed economico dei dipendenti regionali è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1984 un acconto dell'importo indicato nell'allegata tabella *A* comprensivo di quello già concesso con legge regionale 24 ottobre 1983, n. 35.

Gli importi predetti sono soggetti a conguaglio in sede di applicazione della legge regionale di approvazione dell'accordo nazionale di cui al primo comma.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 1.800.000.000, in termini di competenze e di cassa, dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed il corrispondente aumento, nello stesso stato di previsione della spesa, dei seguenti capitoli:

0020 « Trattamento economico per il personale del consiglio regionale » con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;

0200 « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO. » con lo stanziamento di lire 1.650.000.000 in termini di competenza e di cassa ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 marzo 1984

MAGNANI

TABELLA *A*

Livello	Importo mensile lordo
I	56.000
II	56.000
III	58.000
IV	70.000
V	100.000
VI	106.000
VII	150.000
VIII	160.000

(2544)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1984, n. **20.**

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **16** *del* 18 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 4 della Costituzione e nell'art. 4 del proprio statuto, promuove ed attua, nell'ambito delle materie di propria competenza e tenendo conto delle scelte del programma regionale di sviluppo, iniziative permanenti per l'osservazione e l'analisi della situazione e delle tendenze della domanda e dell'offerta di lavoro sul territorio regionale, al fine di favorirne l'incontro.

Le risultanze delle iniziative di cui al comma precedente costituiscono il fondamento della programmazione annuale e pluriennale delle attività di orientamento e di formazione professionale, della programmazione didattica dei corsi e della formazione e aggiornamento dei docenti; costituiscono inoltre strumento conoscitivo per l'attuazione di politiche attive dell'occupazione con particolare riferimento a quelle volte a dealizzare la mobilità dei lavoratori.

La Regione promuove la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, sindacale e professionali, con gli enti locali, con le altre regioni, con gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e con gli organismi comunitari preposti a compiti di analisi e di intervento sul mercato del lavoro.

La giunta regionale, anche attraverso il comitato della programmazione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al primo comma con le attività di programmazione socio-economica e con le altre attività influenti sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro.

La Regione assicura che le attività dell'osservatorio regionale siano coordinate e coerenti con le iniziative assunte dallo Stato nella stessa materia.

Art. 2.
Istituzione dell'osservatorio

Per le iniziative di cui all'art. 1 la Regione istituisce l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro (OML).

L'osservatorio è una struttura organizzativa della Regione nell'ambito delle attività riguardanti le materie del lavoro e della formazione professionale e fa capo all'assessore regionale ad esse preposto.

L'osservatorio opera sia in sede regionale sia attraverso articolazioni operative periferiche, al fine di assicurare un costante collegamento con le realtà locali del mercato del lavoro.

Le articolazioni perififeriche dell'osservatorio operano presso le amministrazioni provinciali con le quali la Regione stipula apposite convenzione per definire l'attività e la gestione delle strutture stesse.

Art. 3.
Compiti dell'osservatorio

L'osservatorio ha i seguenti compiti:

a) svolgere analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;

b) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro;

c) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore e nell'Università;

d) studiare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro.

Art. 4.
Commissione tecnica

La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce una commissione tecnica, presieduta dall'assessore regionale competente in materia o da un suo delegato, composta da:

a) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

b) un rappresentante dell'I.S.T.A.T.;

c) un rappresentante dell'I.N.P.S.;

d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;

e) due esperti particolarmente competenti rispettivamente in discipline economico-statistiche e in discipline giuridiche del lavoro, designati dalla giunta regionale;

f) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, che svolge anche funzioni di segretario.

Per quanto concerne il trattamento di missione ed i gettoni di presenza per i componenti della commissione si applicano le norme regionali vigenti in materia.

La commissione dura in carica tre anni; sessanta giorni prima della scadenza la giunta regionale ne promuove il rinnovo; i componenti possono essere riconfermati e durano comunque in carica fino al rinnovo.

La commissione si riunisce di norma almeno una volta al trimestre su iniziativa del proprio presidente; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5.

Compiti della commissione tecnica

La commissione ha i seguenti compiti:

1) assicurare i collegamenti a livello operativo fra la Regione e gli enti rappresentati nella commissione stessa;

2) individuare le fonti statistiche da utilizzare e garantire l'afflusso all'osservatorio dei relativi dati, assicurandone la coerenza;

3) contribuire a realizzare i raccordi e le integrazioni tra l'osservatorio regionale e le iniziative nazionali di osservazione del mercato del lavoro;

4) fornire contributi tecnici per la elaborazione e la realizzazione del piano di lavoro di cui all'art. 8, nonchè su ogni altra questione sottoposta alla commissione dal presidente.

Art. 6.

Pubblicità ed utilizzazione delle attività dell'osservatorio

La Regione mette a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati al mercato del lavoro, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze dell'attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro.

In particolare, l'osservatorio è strumento tecnico che può essere utilizzato dalla commissione regionale per l'impiego per lo svolgimento della propria attività, specie per quanto concerne gli interventi diretti a favorire la più elevata ed appropriata occupazione dei lavoratori.

Art. 7.

Convenzioni

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3 la Regione stabilisce collegamenti operativi con i centri di ricerca, informazione e analisi economica esistenti a livello regionale e può avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'Università, dell'Istituto ligure di ricerche economiche e sociali e di altri qualificati istituti scientifici, nonchè di organismi od esperti di elevata capacità professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro.

Art. 8.

Piano di lavoro dell'osservatorio e relazioni annuali

Entro il 15 settembre di ogni anno la giunta regionale approva il piano di lavoro dell'osservatorio relativo all'anno successivo, sentito il comitato regionale per la formazione professionale di cui all'art. 16 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27. L'assessore competente informa periodicamente tale comitato sullo stato di attuazione del piano di lavoro al fine di avere indicazioni e suggerimenti in merito.

Allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio sono tenuti a collaborare costantemente, secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro di cui al primo comma, i centri regionali e convenzionati di formazione professionale di cui alla legge regionale 7 agosto 1979, n. 27.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta presenta al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'osservatorio nell'anno precedente e su quella prevista nel piano di lavoro per l'anno in corso.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo di quota pari a L. 120.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42;

b) prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984;

c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 del cap. 4610 « Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio sul mercato del lavoro » con lo stanziamento di L. 520.000.000 in termini di competenza e di L. 400.000.000 in termini di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 marzo 1984

MAGNANI

(2545)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227